

TAR Campobasso - Sentenza 09/03/2007 n. 162  
d.lgs 163/06 Articoli 64, 77 - Codici 64.1, 77.1

La trasmissione mediante servizio postale di Stato, da una parte, si contrappone alla consegna a mano, senz'altro qui non ammessa, e, dall'altra, deve intendersi quale ricorso ad un corriere, anche privato, ma che inderogabilmente sia in possesso dell'autorizzazione postale generale rilasciata dal Ministero delle Comunicazioni, in qualità di Autorità di regolamentazione per il Settore postale. Detta interpretazione, senza sconfessare la lettera della prescrizione risponde pienamente alla ratio sopra rilevata e consente la più ampia partecipazione, in ossequio ai principi comunitari in materia di gare e, più in generale, di concorrenza; ed è noto che, di fronte ad una clausola di bando inequivoca dettata a pena di esclusione, è interdetta qualunque attività ermeneutica o adeguatrice, dovendo i concorrenti prestare ossequio alla *lex specialis*.